

Edizione di martedì 4 ottobre 2016

RISCOSSIONE

[Le istruzioni dell'Agenzia per riprendere la rateazione](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

[Dal VIES si esce ... ma poi si rientra](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Assegnazione e trasformazione agevolata al test dell'esenzione IMU](#)

di **Fabio Garrini**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Perdite da fusione: interpello obbligatorio e non vincolante](#)

di **Enrico Ferra**

IVA

[Regime IVA della rivendita di beni con indetraibilità a monte](#)

di **Marco Peirola**

PROFESSIONI

[Risate da sballo!](#)

di **Laura Maestri**

RISCOSSIONE

Le istruzioni dell'Agenzia per riprendere la rateazione

di **Alessandro Bonuzzi**

La [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E](#) di ieri fornisce le istruzioni per avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 13-bis del D.L. 133/2016, di ottenere un **nuovo piano di rateazione** una volta che si è **decaduti** da una precedente dilazione.

Trattasi di un'opportunità che **scade** il prossimo **20 ottobre**.

Il documento, in particolare, individua l'**ambito di applicazione** della disciplina e chiarisce i **termini e le modalità** degli adempimenti necessari per **accedere** al beneficio.

Ambito di applicazione

È individuato sia l'**ambito** soggettivo che oggettivo dell'istituto.

Relativamente al profilo **soggettivo**, possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:

- hanno definito le somme dovute mediante **adesione** all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure hanno prestato **acquiescenza** all'accertamento (rimangono invece **escluse** le somme definite a seguito di conciliazione e mediazione);
- hanno optato per il pagamento in forma **rateale**;
- sono **decaduti** dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno provveduto al versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Sotto il profilo **oggettivo**, per rientrare nell'ambito applicativo della riammissione, devono verificarsi i seguenti **presupposti**:

- la decadenza dalla precedente rateazione deve essersi verificata nell'arco temporale compreso tra il **16 ottobre 2015** e il **1° luglio 2016**;
- la **richiesta** del nuovo piano rateale da parte del contribuente decaduto deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate **entro il 20 ottobre 2016**;
- alla data di presentazione dell'istanza è presente un **debito residuo** ancora da pagare.

Procedimento di accesso

La **richiesta** di riammissione alla rateazione, da effettuarsi mediante un'**istanza** in **carta semplice** all'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate:

- va presentata mediante **consegna diretta**, per **raccomandata** o via **pec**;
- deve riportare l'indicazione degli **estremi** dell'**atto** a cui si riferisce il piano di rateazione decaduto nonché del **numero** delle **rate trimestrali** in cui si intende pagare l'importo ancora dovuto.

Al riguardo, va evidenziato che il **nuovo piano rateale** di riammissione resta collegato all'atto che è stato perfezionato o definito, al quale si riferisce la rateazione decaduta.

Pertanto, atteso che il D.Lgs. 159/2015, **innovando** le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con **adesione** e di **acquiescenza**, ha elevato da 12 a 16 il numero delle rate trimestrali fruibili dal contribuente quando le somme dovute superano i 50.000 euro, escludendo però gli atti **già perfezionati al 22 ottobre 2015**, occorre distinguere tra:

- gli atti che si sono perfezionati o definiti **prima del 22 ottobre 2015**, in relazione ai quali il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da **8 a 12**;
- gli atti che si sono perfezionati o definiti **successivamente al 22 ottobre 2015**, in relazione ai quali, invece, il residuo importo dovuto è nuovamente dilazionabile in un numero di rate trimestrali da **8 a 16**.

Da parte sua l'Agenzia, una volta ricevuta l'istanza del contribuente, **verifica** le tempestività della richiesta nonché che la decadenza dal piano originario si sia verificata nel lasso temporale "agevolato".

Successivamente, **sospende** i carichi pendenti e **elabora** un nuovo piano tenendo conto:

- del **numero** di rate **richieste** dal contribuente;
- se l'atto si è perfezionato prima o dopo il 22 ottobre 2015;
- delle imposte, interessi e sanzioni ancora dovuti in base alla dilazione originaria nonché degli **interessi di rateazione**.

In seguito, l'Ufficio **informa** il contribuente circa l'accoglimento dell'istanza presentata mediante la consegna di una **comunicazione** che può avvenire per:

- consegna diretta;
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- pec, qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso mezzo per la presentazione dell'istanza, ovvero ne abbia fatto espressa richiesta nell'istanza stessa.

La comunicazione indica l'**importo** della **rata iniziale** che deve essere versato mediante F24 **nei**

60 giorni successivi alla ricezione.

Tenuto conto che il nuovo piano si collega all'atto originario, la rata iniziale già "contiene" gli interessi di rateazione; tuttavia, questi sono calcolati in via **provvisoria** ad una certa data, non potendo l'Agenzia conoscere il giorno preciso in cui il contribuente procederà al versamento. Ne deriva che sarà cura di quest'ultimo **aggiungere** all'importo indicato nella comunicazione gli **ulteriori interessi di rateazione** giornalieri da calcolarsi fino alla data dell'effettivo pagamento.

Effettuato il versamento, il contribuente deve far pervenire, **entro 10 giorni**, la **quietanza** all'Ufficio competente, il quale, sulla base della data di effettivo pagamento della prima rata, provvede a predisporre il piano di rateazione **definitivo** con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive e dei relativi importi dovuti.

La circolare, poi, evidenzia che, al fine di evitare errori nei versamenti che potrebbero **compromettere** la nuova dilazione, è **consigliabile** che il **contribuente richieda all'Ufficio il piano di rateazione definitivo**.

Infine, il documento si chiude con le seguenti due **rilevanti** precisazioni:

- in caso di **mancato pagamento della rata iniziale**, pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente, il **contribuente rimane "decaduto"** essendogli **precluso** l'accesso alla nuova rateazione;
- in caso di **mancato pagamento** di **una delle rate diverse da quella iniziale** entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente **decade** dalla nuova rateazione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

GLI ATTI RISCOSSIVI E LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE ►►

Milano Treviso

IVA

Dal VIES si esce ... ma poi si rientra

di **Giovanni Valcarenghi**

L'Agenzia delle entrate, con apposito [comunicato stampa](#) di ieri, preannuncia un possibile addio (temporaneo) al **VIES** per circa 60mila operatori IVA che **non** hanno **presentato** elenchi riepilogativi Intrastat a partire dal **primo trimestre del 2015**.

L'aggancio normativo risale al c.d. **Decreto semplificazioni** (D.L. 175/2014) che, all'articolo 22, modificava la norma IVA per consentire l'immediata inclusione nell'elenco VIES dei soggetti che ne facciano apposita richiesta in sede di avvio dell'attività (con apposita opzione nel modello di attribuzione della partita IVA), oppure anche in un momento successivo (mediante apposita piattaforma telematica sul sito delle Entrate).

Questa modifica consente di evitare lo spiacevole periodo di "**limbo**" di 30 giorni che si verificava in precedenza; infatti, nel predetto lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE.

Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di **diniego**. Ne derivava che la soggettività passiva d'imposta poteva risultare **limitata** nel predetto periodo alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse con soggetti extra UE (ricordiamo, peraltro, che questa conclusione non è per nulla condivisa dalla giurisprudenza comunitarie e da quella domestica, che non ritiene di poter limitare il riscontro dell'esistenza dell'operatore alla presenza o meno dell'inclusione nell'elenco).

Oltre a tale agevolazione, tuttavia, la stessa norma ha incluso nel **comma 7-bis** dell'articolo 35 del DPR 633/1972 la seguente previsione: *"... si **presume** che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo"*.

L'Agenzia delle entrate aveva precisato, con la **circolare n. 31/E/2014**, che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento (cioè dal 13.12.2014), essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto.

Ecco allora che il meccanismo di **verifica** si è messo in moto.

Circa **60mila** soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal **primo trimestre 2015** e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l'Agenzia delle Entrate li informa che saranno **cancellati** dall'archivio VIES (Vat information exchange system).

Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

L'effettiva "estromissione" della partita IVA avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si tratta, come precisa l'Agenzia, di un periodo "finestra" durante il quale il contribuente interessato a conservare l'iscrizione può comunque rivolgersi all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per fornire la **documentazione** relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

L'eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un **nuovo inserimento** in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull'archivio VIES proseguiranno anche nei prossimi mesi.

Dal comunicato stampa non si percepisce, con precisione, quali possano essere, in aggiunta alla mancata presentazione dei modelli Intrastat, i presunti **sintomi di inattività**; ipotizzando che i controlli siano costruiti in modo automatizzato si dubita che vi saranno approfondite modifiche, lasciando all'eventuale attività del contribuente la soluzione di eventuali casistiche particolari.

Peraltro, viene da domandarsi se possa valere la pena di **attivare il confronto** con l'Agenzia, quando con una semplice comunicazione telematica chi era stato escluso torna ad essere incluso, senza nemmeno il disturbo di recarsi all'Ufficio.

Sembra, invece, che la domanda di nuova ammissione debba essere presentata **dopo** il decorso dei 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, posto che sino a quel momento si è ancora a tutti gli effetti degli operatori VIES.

In sostanza, per agire **senza soluzione di continuità**, si dovrà presentare l'istanza il **61° giorno** dal ricevimento della comunicazione.

Vedremo quale sarà il contenuto della comunicazione e se verranno attivate delle piattaforme telematiche per consentire un confronto snello e veloce; nel frattempo, restiamo convinti che il meccanismo di **esclusione automatica** legata alla mera assenza di Intrastat **non soddisfi l'effettiva necessità di "ripulire" l'archivio VIES da soggetti non fedeli** (all'IVA, si intende), vero scopo pensato dagli organi comunitari per ingenerare una sorta di affidabilità degli operatori comunitari censiti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMU E TRIBUTI LOCALI

Assegnazione e trasformazione agevolata al test dell'esenzione IMU

di **Fabio Garrini**

Tra i vari elementi che **distinguono l'assegnazione e la trasformazione** agevolata vi è anche un'ipotesi di convenienza a scegliere quest'ultima in ragione della possibilità di applicare **l'esenzione IMU a favore degli immobili costruiti ed invenduti**: mentre nel caso di assegnazione il trasferimento del bene al socio provoca la perdita dell'agevolazione, se al contrario i soci hanno scelto la via della trasformazione in società semplice pare lecito **continuare** ad applicare il regime di esonero dal tributo comunale maggiore.

L'esenzione per gli invenduti

Come noto il D.L. 102/2013 prevede l'esenzione a favore dei *"fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*. Tale disciplina attribuisce infatti **l'esenzione** da IMU ai soli **fabbricati** (di ogni tipologia catastale), mentre sono escluse dal beneficio le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. Sul punto intervenne il Ministero dell'economia (circolare n. 11/DF/2013) affermando come tale esenzione spetti anche a favore dei fabbricati che siano stati oggetto di **interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) del DPR 380/2001**, a decorrere dalla data di fine dei lavori.

Tale esenzione è prevista a favore delle **imprese costruttrici**, ossia quelle che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, ovvero lo fanno tramite **appalti** affidati a terzi. Allo stesso modo è qualificato costruttore non solo chi fa della costruzione di immobili la propria attività tipica, ma anche chi lo fa solo **occasionalmente**.

È necessario che l'immobile sia **destinato alla vendita e non deve essere locato**: una eventuale locazione, anche temporanea, fa perdere ogni diritto all'esenzione.

Ai fini **TASI**, la L. 208/2015 ha invece stabilito l'imponibilità, con un'aliquota che comunque non può superare il **2,5 per mille**.

Assegnazione vs. trasformazione

Proviamo ad analizzare i due istituti agevolati in relazione alla possibilità di applicare l'agevolazione in materia di IMU. Qualora l'obiettivo sia quello di far **fuoriuscire dal perimetro dell'impresa immobili costruiti dalla società stessa**, quali sono le conseguenze in termini di

debenza dell'IMU nella scelta dell'uno o dell'altro strumento?

Pochi dubbi esistono circa il fatto che **un'assegnazione** ovvero una cessione agevolata facciano **perdere** il diritto a beneficiare dell'esenzione: la norma infatti agevola il soggetto che possiede la qualifica di **"costruttore"**, con la conseguenza che nel caso in cui vi sia un trasferimento dell'immobile, anche se questo continua a presentare i requisiti oggettivi per l'esonero (è destinato alla vendita e non è locato), **non vi sono più i presupposti** per innescare la disciplina agevolata introdotta dal D.L. 102/2013.

Diversa però pare la situazione nel caso in cui si dovesse provvedere ad una **trasformazione agevolata in società semplice**. In assenza di indicazioni specifiche in tema di tributi locali, occorre analizzare la qualifica di costruttore aiutandosi, per quanto possibile, con quanto affermato dall'Agenzia delle entrate in **materia di IVA**.

Sul punto constano alcune datate (ma attuali) posizioni dell'Amministrazione, la R.M. n. 505315 del 16 gennaio 1974, la R.M. n. 360153 del 17 febbraio 1978 e la R.M. n. 398521 del 7 agosto 1984. In quest'ultima in particolare si legge, in materia di fusione, come: *"... accertati i requisiti soggettivi di "impresa costruttrice" in capo alla società ... (società incorporata), [...] la nuova società ... (società incorporante) riveste, per la cessione in argomento, **la medesima qualifica di "impresa costruttrice" della società incorporata.**"* Tale principio, affermato in tema di fusione, evidentemente deve valere anche in riferimento ad una **trasformazione**, in quanto **neppure vi è una modificazione soggettiva**, visto che la società esistente prima dell'operazione è quella esistente dopo l'operazione.

Quando vi è **continuità dei rapporti giuridici**, la qualifica di costruttore viene **mantenuta**.

Vero è che con la trasformazione in società semplice la società perde la qualifica di soggetto commerciale, tanto che la **circolare n. 37/E/2016** ha recentemente confermato la necessità di **cessare la posizione IVA**; ma è altrettanto vero che la qualifica di costruttore non può considerarsi cessata solo per il fatto che la società non risulta essere più titolare di partita IVA.

Se si condivide tale ragionamento, si deve pervenire alla conclusione che **l'esenzione IMU continua ad applicarsi** anche a seguito di trasformazione in società semplice.

In attesa di una probabile **riapertura** degli istituti agevolati per la fuoriuscita dei beni dalla sfera commerciale, questo può essere un utile spunto di riflessione per i necessari **confronti di convenienza**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Perdite da fusione: interpello obbligatorio e non vincolante

di **Enrico Ferra**

In un [precedente contributo](#) è stato evidenziato come le società coinvolte in operazioni di **fusione** debbano effettuare diversi **test** per verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 172 del Tuir per il **riporto** delle **perdite fiscali** e delle **eccedenze di interessi passivi**.

L'applicazione di tale norma richiede infatti:

- la verifica della sussistenza del c.d. presupposto di “**vitalità**” della società;
- il rispetto del limite del **patrimonio netto contabile**.

In termini operativi, una volta accertata la preliminare esistenza della condizione di vitalità, è possibile **riportare in avanti** le perdite fiscali e le eccedenze indeducibili di interessi passivi nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto contabile della società cui tali elementi si riferiscono.

Lo stesso comma contiene poi, in chiusura, una norma di carattere generale che consente la disapplicazione delle disposizioni ivi contenute mediante la presentazione di un'istanza di **interpello** ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della L. 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del Contribuente.

A tale tipo di interpello (**interpello disapplicativo**), che in buona sostanza sostituisce quello previsto dal vecchio articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. 600/1973, il legislatore ha dedicato uno specifico comma, volendo evidenziare:

- da un lato, la **necessità** di passare da questo tipo di confronto qualora s'intenda disapplicare le limitazioni;
- dall'altro, la sua specificità in relazione alla possibilità di **impugnare le risposte** dell'Amministrazione che risultassero non conformi al pensiero dell'interpellante.

Anche in ipotesi di fusione è imposta alle società interessate la preventiva “**disclosure**” al fine di “convincere” l'Amministrazione finanziaria che l'effetto elusivo non si produce nel caso di specie.

Caratteristica indefettibile della disposizione in oggetto è dunque l'**imprescindibilità della segnalazione**, da parte del contribuente, di trovarsi nella situazione descritta dalla norma di cui si chiede la disapplicazione. Imprescindibilità che, tuttavia, **non** è da intendersi nel senso

che l'**istanza** debba essere **necessariamente presentata**. La stessa Agenzia delle entrate nella **circolare n. 9/E/2016** ha infatti evidenziato come la mancata presentazione dell'istanza di interpello non pregiudica, in alcun caso, la *“possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell'accertamento amministrativo e del contenzioso”*.

L'obbligatorietà della preventiva proposizione dell'interpello disapplicativo non influenza, in sostanza, la spettanza della disapplicazione delle limitazioni previste dall'articolo 172 del Tuir – nel senso che la mancata presentazione dell'istanza non pregiudica definitivamente il diritto al riporto in avanti delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi – ma produce effetto “solo” ai fini dell'articolo 11, comma 7-ter, del D.Lgs. 471/1997, che contempla la **sanzione da euro 2.000 a euro 21.000** in caso di **mancata presentazione** delle istanze in presenza di interpelli obbligatori (sanzione raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione della norma).

Inoltre, gli esiti dell'interpello disapplicativo sono comunque **non vincolanti** per il contribuente. Ciò è coerente con l'articolo 6 del D.Lgs. 156/2015, norma che disciplina il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso. Tale norma contempla, infatti, una specifica deroga alle disposizioni che sanciscono l'impossibilità di fornire in sede amministrativa e contenziosa le notizie e i dati non adottati nonché gli atti, i registri o i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio. Di conseguenza, **nessuna preclusione** per la **fase contenziosa** dovrebbe operare in relazione alle informazioni non fornite nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

In termini operativi, la **risposta** all'eventuale istanza di interpello deve essere resa nel termine di **120 giorni** e, come tutte le altre tipologie di interpello, la regola è quella del **silenzio – assenso**, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente; regola che vale, peraltro, per tutti i comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

Nel caso in cui, invece, nel termine previsto sia fornita una risposta alle relative istanze, il conseguente **atto di accertamento** deve essere proceduto, a **pena di nullità**, dalla notifica di una **richiesta di chiarimenti** da fornire entro il termine di sessanta giorni. È inoltre imposto un dovere di **“super motivazione”** dell'**atto impositivo**, che dovrà essere specificamente **motivato**, **a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti** forniti dal contribuente.

Infine, è stato chiarito come la nuova disciplina abbia risolto in via normativa un aspetto piuttosto dibattuto negli ultimi anni, sancendo espressamente l'**impugnabilità – “unitamente all'atto impositivo” – delle risposte negative rese alle istanze di interpello disapplicativo**, diversamente da quanto previsto per le altre forme di interpello.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Regime IVA della rivendita di beni con indetraibilità a monte

di **Marco Peirola**

Come descritto in un [precedente intervento](#), il **regime speciale** del **margin** non può essere applicato in caso di rivendita del bene per il quale sia stata esercitata la **detrazione parziale** dell'imposta.

In questa ipotesi, se l'indetraibilità discende da una **limitazione di tipo oggettivo**, cioè riferita al bene, l'articolo 13, comma 4, del D.P.R. 633/1972 dispone che la base imponibile da considerare in sede di rivendita va determinata **moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detraibilità**. Esempificando, se la cessione si riferisce ad un veicolo con imposta detratta in sede di acquisto nella misura del 40%, la base imponibile è calcolata in misura pari al 40% del corrispettivo di vendita.

Laddove, invece, l'indetraibilità derivi da **limitazioni di ordine soggettivo**, come nel caso di *pro rata* di detrazione o di opzione per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, l'anzidetto criterio di proporzionalità della base imponibile non è applicabile.

In tale situazione, occorre distinguere a seconda che l'imposta assolta "a monte" sul bene oggetto di rivendita **non** sia stata detratta **parzialmente o integralmente**.

Nel primo caso (detrazione parziale), stando alla normativa interna, l'IVA è dovuta sull'**interno corrispettivo**, in applicazione del criterio generale di determinazione della base imponibile previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

Nel secondo caso (indetraibilità totale), è necessario considerare separatamente l'indetraibilità da *pro rata* da quella da dispensa dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione per le operazioni esenti, siccome la previsione dell'articolo 10, comma 1, n. 27-*quinquies*) del decreto IVA, **che consente di rivendere in esenzione da imposta**, è applicabile in tutte le ipotesi di indetraibilità totale, comprese quelle oggettive, **tranne che in caso di opzione per la dispensa**.

La norma da ultimo richiamata stabilisce che sono esenti da IVA le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati **senza il diritto alla detrazione totale** della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2. In caso di dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, l'indetraibilità totale è prevista dall'articolo 36, comma 2, del D.P.R. 633/1972, il quale – **non essendo espressamente incluso** tra le fattispecie di indetraibilità contemplate dal citato n. 27-*quinquies*) – esclude che l'operatore possa beneficiare della detassazione in sede di rivendita.

L'Amministrazione finanziaria è giunta a questa conclusione nella considerazione che la natura speciale dell'indetraibilità di cui all'articolo 36-*bis* rispetto a quella prevista dagli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2 legittima la lettura in chiave formale della norma di esenzione contenuta nel n. 27-*quinq*ues) dell'articolo 10 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2007, adesiva alla C.M. n. 328/E/1997, § 1.1.2). Il divieto di detrazione risulta, infatti, connotato ad un regime di tipo **opzionale**, vale a dire attivabile a seguito di un'esplicita scelta del contribuente; donde la diversa natura dell'indetraibilità da dispensa rispetto a quella disposta dalle norme che regolano, in via ordinaria, l'esercizio della detrazione.

È il caso, però, di osservare che l'interpretazione offerta dall'Autorità fiscale è opinabile se si considera che, in base alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia (causa C-434/03 del 14 luglio 2005), la rinuncia volontaria al recupero dell'imposta comporta la **detassazione** della successiva cessione, per cui è evidente che il regime dell'articolo 36-*bis* del decreto IVA, configurandosi come un regime opzionale, implica – *ex se*, cioè quale effetto “naturale” – che il soggetto passivo rinunci volontariamente alla detrazione. Da questo punto di vista, non si riscontrano, pertanto, differenze sostanziali tra la rinuncia volontaria conseguente all'opzione per la dispensa dagli adempimenti e quella discendente dalla scelta del contribuente in ordine alla destinazione del bene acquistato.

A completamento dell'analisi proposta, si rammenta che, se la cessione riguarda **beni usati, acquistati presso “privati”** o, comunque, presso soggetti passivi IVA che non hanno potuto operare la detrazione, si applica il regime del margine di cui all'articolo 36 del D.L. 41/1995.

In pratica, lo **status di bene “tassato”**, indispensabile per poter applicare il regime speciale, si considera realizzato anche nelle ipotesi in cui il bene sia stato acquistato presso: (i) soggetti IVA che non hanno potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione; (ii) soggetti IVA di altri Paesi UE in regime di franchigia per le piccole imprese; (iii) soggetti IVA che, a loro volta, hanno applicato il regime del margine all'operazione.

In merito alla prima categoria di operatori, cioè i soggetti IVA che non hanno potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, occorre avere riguardo a **tutte le situazioni che determinano la tassazione definitiva del bene** nella fase precedente alla rivendita, in linea con la corrispondente previsione dettata dall'articolo 40-*bis* del D.L. 41/1995 per gli esercenti agenzie di vendita all'asta. Tale ultima disposizione, introdotta dalla L. 342/2000, si presenta aggiornata con le modifiche novellate dal D.Lgs. 313/1997, sicché – in coerenza al tenore letterale dell'articolo 36 del D.L. 41/1995 – devono intendersi superate le indicazioni contenute nella C.M. n. 177/E/1995 (§ 2) ove l'operatività del regime del margine viene limitata ai beni usati con indetraibilità oggettiva e non anche a quelli sottoposti ad un divieto di detrazione di carattere soggettivo (*pro rata* o dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PROFESSIONI

Risate da sballo!

di **Laura Maestri**

Negli Stati Uniti molti Istituti scolastici hanno scelto di invitare un particolare **conferenziere** che spiega agli studenti, al corpo docente e ai genitori una buona strategia per **abbandonare** l'uso di qualsiasi droga, l'abuso di alcool e di altre sostanze frastornanti. Soprattutto insegna la tattica per non cominciare nemmeno a farne uso.

Il **Dottor Matt Bellace** è una presenza molto ambita non solo fra le mura scolastiche, ma anche nelle aziende, nelle sedi di multinazionali, nei grandi studi di professionisti, perché le stesse tecniche utili ad allontanarsi dalle sostanze allucinogene sono applicabili anche nelle situazioni lavorative, con la diversa finalità di creare un ambiente **motivante** e quindi più **efficiente**.

Qual è il segreto di questo relatore? Bellace si presenta al pubblico con un duplice ruolo; due professioni diametralmente opposte, che nel suo caso si amalgamano in modo perfetto: **neuropsicologo clinico** e **cabarettista**.

Come si coniugano queste due parti, e cosa promuove Bellace nei suoi seminari? L'idea di partenza è semplice ed apparentemente scontata: ridere fa bene al fisico e alla mente. Ovviamente c'è di più: la risata induce a provare sensazioni molto simili a quelle che si potrebbero sentire dopo aver assunto una **sostanza eccitante**; in altre parole, è possibile "**sballare**" facendoci qualche grassa risata.

Il titolo del suo seminario "**natural highs**" (sballo naturale) ha l'obiettivo di offrire questa semplice, immediata, nonché economica alternativa agli stupefacenti, supportandola con dati scientifici.

Bellace, attingendo alla sua esperienza di neuropsicologo, sostiene che quando si percepisce qualcosa come divertente, il centro della **gratificazione** che si aziona nel cervello è lo stesso attivato dalle sostanze stupefacenti. La buona notizia è che, mentre le sostanze sintetiche forzano il cervello a rilasciare un neurotrasmettitore denominato dopamina, causando progressivamente una ridotta capacità di produrla in modo naturale, la **risata non ha effetti collaterali negativi**.

Dal punto di vista aziendale, Bellace patrocina la tesi secondo cui quando si ride e si rilascia la dopamina, si gratifica il cervello, creando un senso di **euforia** e giocando un ruolo fondamentale nel mantenere la propria **motivazione** sul lavoro.

Dove si inserisce il cabarettista che è in Bellace? Ecco le sue parole: *“Sono un neuropsicologo ed un cabarettista, e so che è una combinazione bizzarra. Ricevo spesso telefonate da qualcuno che dice: abbiamo bisogno di uno psicologo che sia divertente, e sembra che tu sia l'unico.*

*E so anche che quando il pubblico ride, significa che mi sta **ascoltando**”.*

Per approfondire gli aspetti della comunicazione vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione

COMUNICARE PIÙ EFFICACEMENTE

Bologna Verona Milano Roma

The banner features a blue and white geometric background. The title 'COMUNICARE PIÙ EFFICACEMENTE' is in large, bold, blue capital letters. Above it, 'Seminario di specializzazione' is in smaller blue text. Below the title, the cities 'Bologna', 'Verona', 'Milano', and 'Roma' are listed in blue. To the right of the title, there are two blue right-pointing triangles.